

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3289

PROPOSTA DI LEGGE

D' INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLA, MUSOTTO, DELCROIX, MICHELINI, COTTONE, LA SPADA, MACRELLI, CAFIERO, BASILE GUIDO, CHIARAMELLO, MARAZZA, PRIORE, LENOCI, ROBERTI, BARONTINI, ARIOSTO

Annunziata il 14 novembre 1957

**Assegnazione annua di un contributo di lire 250.000.000
a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto luogotenenziale del 10 dicembre 1917, n. 1970, veniva istituita l'Opera nazionale combattenti. L'articolo 5 di detto decreto ne precisava i compiti: « L'Opera nazionale combattenti ha il fine di provvedere all'assistenza economica, finanziaria, tecnica e morale dei combattenti superstiti ».

Con decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1919, n. 55, veniva approvato il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, alla quale si confermava il compito di « provvedere all'assistenza economica, finanziaria, tecnica dei militari di truppa e degli ufficiali che avevano combattuto per la difesa della Patria affinché, mediante tale azione, essa potesse concorrere a promuovere le condizioni tecniche, economiche e civili che consentono la maggiore produttività delle forze di lavoro della Nazione ».

Il citato regolamento venne successivamente modificato e vennero ripartite le funzioni dell'Opera in tre distinti settori. « organizzazione agraria, organizzazione sociale (assistenza diretta) e organizzazione finanziaria ».

Il 24 giugno 1923, in virtù della legge 19 aprile 1923, n. 850, all'Associazione nazionale combattenti veniva riconosciuta la esclu-

siva rappresentanza degli interessi morali e materiali dei reduci e la loro tutela presso il Governo e presso l'Opera nazionale combattenti.

Il 17 luglio 1923, con regolare convenzione stipulata fra l'Opera nazionale combattenti e l'Associazione nazionale combattenti, veniva infine stabilito che a datare dal 1° agosto 1923 l'esercizio della funzione di assistenza dei reduci di guerra e delle loro organizzazioni cooperativistiche all'interno ed all'estero era trasferita dall'Opera nazionale combattenti alla Associazione nazionale combattenti. Conseguentemente, tutta la complessa organizzazione centrale e periferica che l'Opera nazionale combattenti aveva creato per lo svolgimento del suo compito assistenziale di istituto, consistente in 1 ufficio regionale, 71 uffici provinciali, 4 uffici autonomi, 114 segretariati sussidiari, veniva trasferita all'Associazione nazionale combattenti, la quale si impegnavo ad assumere immediatamente tutti i funzionari ed impiegati della organizzazione sociale dell'Opera nazionale combattenti, alle condizioni stabilite all'atto della loro assunzione, e ad osservare nei loro confronti tutti gli obblighi dipendenti dal contratto di assunzione di tale personale. (Questo personale è ancora in gran parte alle dipendenze dell'Associazione

nazionale combattenti e reduci la quale, a norma del citato regolamento, ha sostituito, in seguito, con altro personale, quello che nel frattempo ne era uscito per aver maturato i diritti di quiescenza).

Il regolamento legislativo, approvato con decreto luogotenenziale del 31 dicembre 1923, n. 3258, sanciva, all'articolo 45, tale trasferimento di funzioni, ed *impegnava l'Opera nazionale combattenti a corrispondere all'Associazione, per tale sua attività, un contributo annuo da prelevarsi dalle rendite dell'Opera, con delibera del presidente della stessa, da sottoporsi all'approvazione del Capo del Governo.*

Da un documento ufficiale redatto dall'Opera nazionale combattenti nel 1928 — decennale della Vittoria — risulta che la spesa annua sostenuta dall'Opera stessa per il *solo funzionamento* di tutti gli uffici, trasferiti poi all'Associazione nazionale combattenti fu, fino al 1923, di lire 1.700.000 annue. Il contributo assegnato nel 1923 all'Associazione nazionale combattenti, in dipendenza delle sue nuove funzioni e per l'assolvimento dei suoi compiti assistenziali, fu di lire 2.310.000 e negli anni successivi esso fu aumentato finché si stabilizzò, a cominciare dal 1927, in lire 4.500.000 annue.

Anche quando non potendo più l'Opera nazionale combattenti — utilizzata in lavori

di bonifica e di trasformazione agraria — disporre di rendite sufficienti per far fronte agli impegni contratti con l'Associazione nazionale combattenti, si sostituì ad essa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, talché il contributo annuo di lire 4.500.000 non venne mai a mancare, fino al 1943, alla benemerita Associazione.

Onorevoli colleghi, se, d'altra parte, consideriamo che le cifre più sopra indicate avevano, nel 1927 e fino al 1943, un valore molto diverso da quello attuale, per cui lire 4.500.000 d'allora equivalgono, oggi, a più di 360 milioni; se consideriamo che dopo l'ultima grande guerra gli ex combattenti sono quanto meno raddoppiati; se consideriamo, infine, che l'Associazione è per legge obbligata a rappresentare e quindi ad assistere, anche i reduci non iscritti nelle sue file, è evidente che non basterebbe neppure mezzo miliardo di lire per consentirle di assolvere il suo compito, basato su una legge più che mai operante. Tuttavia essa, rendendosi conto delle condizioni in cui versa il Tesoro dello Stato, limita la sua richiesta allo stretto indispensabile per un programma minimo di assistenza.

Confidiamo pertanto che a questa nostra proposta di legge non mancherà il vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Alla Associazione nazionale combattenti e reduci viene assegnato, per l'attuazione delle sue funzioni assistenziali e sociali trasferite dall'Opera nazionale combattenti — a norma della Convenzione firmata il 17 luglio 1923 tra l'Opera nazionale combattenti e l'Associazione nazionale combattenti e reduci e a norma del regolamento legislativo del 31 dicembre 1923, n. 3258 — un contributo finanziario annuo di lire 250.000.000, a cominciare dall'esercizio finanziario dello Stato 1958-59.

Tale contributo annuo sarà corrisposto in quattro rate trimestrali.